

Centrale Unica di Committe Via Matteotti 154 40018 San Pietro in Casale (BO) tel. 051 8904864 fax 051 4689618 cucrg@renogalliera.it PEC: cuc@pec.renogalliera.it

Prot.2016/0041598

# PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

#### CIG 68099368F5

## **QUESITO 1**

Si chiede di precisare se il coefficiente moltiplicatore unico offerto, non superiore ad 1,85, vada applicato alla sola voce corrispondente alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del Capitolato.

#### **RISPOSTA**

Il coefficiente moltiplicatore unico offerto, non superiore ad 1,85, va applicato alla retribuzione base per le categorie e i livelli di inquadramento previsto dal vigente CCNL del comporto autonomie locali.

### **QUESITO 2**

Si chiede alla stazione appaltante di voler chiarire la portata prescrittiva di tali disposizioni, precisando se le stesse si rivolgano ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso i vari Comuni.

In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015.

L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore.

Tale peculiare rapporto trilatere si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive.

Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore.

Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 30 e ss., pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

În senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.

Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa *ratio* giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

ARGELATO BENTIVOGLIO CASTELLO D'ARGILE CASTEL MAGGIORE GALLIERA PIEVE DI CENTO SAN GIORGIO DI PIANO SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano

tel. 051 89 04 711 fax 051 89 04 790

partita IVA e CF 02855851206 P.E.C: unione@pec.renogalliera.it SERVIZI ALLA PERSONA

Via Pescerelli 47 40018 San Pietro in Casale tel. 051 89 04 852-851 fax 051 4689602

protocollo.persona@renogalliera.it

INFORMATIVI
Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

SISTEMI

POLIZIA MUNICIPALE
Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
for 051 90 04 704

fax 051 89 04 794 pm@renogalliera.it P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

# **RISPOSTA**

Si confermano le disposizioni previste nella documentazione di gara con la precisazione che le stesse si riferiscono al personale dipendente dell'Agenzia di lavoro temporaneo e non al personale somministrato.

#### **QUESITO 3**

Ferma restando l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 81/2015 e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

# **RISPOSTA**

In caso di esercizio della facoltà di recesso la stazione appaltante conferma l'integrale applicazione degli obblighi di legge e CCNL previsti in materia.

# **QUESITO 4**

Le spese contrattuali ed il rimborso degli oneri di pubblicazione sono a carico dell'aggiudicatario, chiediamo di volerne indicare l'ammontare, anche presunto, così da poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

# **RISPOSTA**

Le spese di pubblicazione in capo all'aggiudicatario ammonteranno presumibilmente ad Euro 1.000,00.